



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)

ORDINANZA N. 1 DEL 13.02.2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PALENA, SEDE TEMPORANEA LETTOPALENA PER LE GIORNATE DEL 13 FEBBRAIO 2021 E DEL 15 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

VISTA la seguente allerta meteo diramata dal Centro Funzionale D'Abruzzo in data 11 febbraio 2021: “ dal pomeriggio di domani venerdì 12 febbraio 2021 e per le successive 18-24 ore, si prevedono nevicate a quote di pianura su Emilia Romagna e Toscana, in estensione serale ad Umbria ed Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati “

CONSIDERATO il perdurare delle avversità atmosferiche e delle temperature rigide attese nelle prime ore del mattino del 15 febbraio 2021 che, quasi sicuramente, favoriranno la formazione di ghiaccio con notevole disagio alla circolazione veicolare e pedonale interessanti non solo il territorio comunale, ma anche quello del comprensorio limitrofo di provenienza della mobilità studentesca;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, al fine di prevenire, in via cautelare, ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle persone, disporre la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, a causa dell'elevato rischio di ghiaccio sui marciapiedi e sulle strade, nelle giornate di sabato 13 e lunedì 15 febbraio 2021;

VISTO l'art.54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa, che qui vengono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado di Palena, sede temporanea di Lettopalena, nelle giornate di sabato 13 febbraio 2021 e lunedì 15 febbraio 2021.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi e la contestuale comunicazione, in copia, dello stesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, all'Ufficio Scolastico Provinciale, alla Prefettura di Chieti e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Lettopalena, 13.02.2021



IL SINDACO
(dott.ssa Carolina DE VITIS)

Carolina De Vitis



COMUNE DI LETTOPALENA

Provincia di Chieti



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMUNE DI LETTOPALENA

ORDINANZA N. 000002

Lì: 18.04.2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

Via Maiella, 4 – C A P 66010 – P. IVA 00230170698 – Tel./ Fax 0872/918471

E-mail: anagrafe@comunelettopalena.net Pec: comune.lettopalena@legalmail.it Sito: www.comunelettopalena.it

epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

RICHIAMATA le ordinanze del Sindaco del Comune di Palena n. 5 del 17.04.2021 e 6 del 18.04.2021 con le quali è stata disposta la sospensione attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia e della Tana degli Orsetti di Palena da lunedì 19 aprile 2021 a sabato 24 aprile 2021 (incluso).

PREMESSO:

- che la ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato in data odierna di aver posto quattro cittadini in isolamento quarantenario fiduciario collegati all'accertamento delle positività dei due bambini frequentanti la classe quarta e la classe quinta del plesso di Palena della scuola primaria;

CONSIDERATO:

- che stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati, con un probabile coinvolgimento della Scuola Secondaria di Primo grado e con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente;
- che si rende necessario svolgere attività di sanificazione straordinaria del plesso interessato.

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra e stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente, che si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado, considerato il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.

SENTITI i pareri del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Palena e della Pediatra e dei medici di medicina generale.

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.



COMUNE DI LETTOPALENA

Provincia di Chieti



Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali

ORDINA

- Da lunedì 19 aprile 2021 a sabato 24 aprile 2021 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Palena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- Alla Soc. Coop. Blue Line che gestisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus;

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 18.04.2021



IL SINDACO
(dott.ssa Carolina DE VITIS)

Carolina De Vitis



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMUNE DI LETTOPALENA

ORDINANZA N. 3

Lì, 23/04/2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

RICHIAMATA le ordinanze del Sindaco del Comune di Palena n. 5 del 17.04.2021 e 6 del 18.04.2021 con le quali è stata disposta la sospensione attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia e della Tana degli Orsetti di Palena da lunedì 19 aprile 2021 a venerdì 23 aprile 2021 (incluso).

PREMESSO:

- che la ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato in data odierna di aver posto quattro cittadini in isolamento quarantenario fiduciario collegati all'accertamento delle positività dei due bambini frequentanti la classe quarta e la classe quinta del plesso di Palena della scuola primaria;

CONSIDERATO:

- che stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati, con un probabile coinvolgimento della Scuola Secondaria di Primo grado e con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente;
- che si rende necessario svolgere attività di sanificazione straordinaria del plesso interessato.

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra e stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente, che si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado, considerato il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.

SENTITI i pareri del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Palena e della Pediatra e dei medici di medicina generale.

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



ORDINA

- Da lunedì 26 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Palena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- Alla Soc. Coop. Blue Line che gestisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus;

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23.04.2021

IL SINDACO
F.to Carolina De Vitis



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



Prot. n.

Lettopalena, 29/04/2021

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMUNE DI LETTOPALENA

ORDINANZA N. 4

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

RICHIAMATE le ordinanze del Sindaco del Comune di Palena con le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia e della Tana degli Orsetti di Palena fino al 30 aprile 2021 (incluso);

PREMESSO che la ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato altri nuovi casi di positività e di isolamento quarantenario fiduciario di bambini frequentanti la Scuola Primaria del plesso di Palena;

CONSIDERATO che stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati, con un probabile coinvolgimento della Scuola Secondaria di Primo grado e con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente;

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra e stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente, che si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado, considerato il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.

SENTITI i pareri del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Palena e della Pediatria e dei medici di medicina generale;

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali,

ORDINA

- Da lunedì 03 maggio 2021 a sabato 08 maggio 2021 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Palena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- Alla Soc. Coop. Blue Line che gestisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus.

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel Sito Istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza,

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 29.04.2021



IL SINDACO
(dott.ssa Carolina DE VITIS)

Carolina De Vitis



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



Prot. n. 6022

Lettopalena, 06/05/2021

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMUNE DI LETTOPALENA

ORDINANZA N. 5

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

RICHIAMATE le ordinanze del Sindaco del Comune di Palena con le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia e della Tana degli Orsetti di Palena fino all'08 maggio 2021 (incluso);

CONSIDERATO il persistere dei casi di contagio che potrebbero estendersi facilmente con un probabile coinvolgimento della Scuola Secondaria di Primo grado e con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente, si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado, considerato il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.

SENTITI i pareri del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Palena e della Pediatra e dei medici di medicina generale;

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali,

ORDINA

- Da lunedì 10 maggio 2021 a sabato 15 maggio 2021 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Palena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- Alla Soc. Coop. Blue Line che gestisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus.

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel Sito Istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza,

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 06.05.2021



IL SINDACO
(dott.ssa Carolina DE VITIS)